



---

# **REGOLAMENTO ALBO FORNITORI PER AFFIDAMENTI PRIVATISTICI DI LAVORI**

---

GRUPPO MERCI

PRODUZIONE DI ENERGIA DAL TRATTAMENTO DI RSU O  
RIFIUTI SPECIALI

## INDICE

<b>1. ISTITUZIONE, SCOPO E DURATA DELL'ALBO FORNITORI .....</b>	<b>4</b>
<b>2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>3. SOGGETTI AMMESSI .....</b>	<b>5</b>
<b>4. GRUPPI MERCE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>4.1 GRUPPI MERCE .....</b>	<b>5</b>
<b>5. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ELENCO FORNITORI .....</b>	<b>5</b>
<b>6. MODALITÀ DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI .....</b>	<b>5</b>
<b>7. REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI .....</b>	<b>6</b>
<b>8. DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI .....</b>	<b>6</b>
<b>9. ESAME DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI .....</b>	<b>7</b>
<b>10. ESITO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE .....</b>	<b>7</b>
<b>10.1 ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE -     PROVVEDIMENTO DI QUALIFICA DEL CANDIDATO .....</b>	<b>7</b>
<b>10.2 NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE -     PROVVEDIMENTO DI NON QUALIFICA DEL CANDIDATO .....</b>	<b>7</b>
<b>11. GESTIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE .....</b>	<b>8</b>
<b>12. GESTIONE DELL'ELENCO FORNITORI .....</b>	<b>8</b>
<b>12.1 DURATA, INCREMENTO E RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE .....</b>	<b>8</b>
<b>12.2 VERIFICA E SORVEGLIANZA DEI REQUISITI .....</b>	<b>8</b>
<b>12.3 SOSPENSIONE DALL'ELENCO .....</b>	<b>9</b>
<b>12.4 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO .....</b>	<b>10</b>
<b>13. PRESCRIZIONI ULTERIORI .....</b>	<b>10</b>
<b>13.1 PUBBLICAZIONE .....</b>	<b>10</b>
<b>13.2 RESPONSABILITÀ DEL CANDIDATO .....</b>	<b>10</b>
<b>13.3 MODIFICHE SOCIETARIE DELL'OPERATORE ECONOMICO E/O VARIAZIONI     O PERDITA DEI REQUISITI DICHIARATI .....</b>	<b>11</b>
<b>13.4 COMUNICAZIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE ..</b>	<b>11</b>
<b>13.5 MODIFICHE E REVISIONI DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>11</b>
<b>13.6 TRATTAMENTO DEI DATI .....</b>	<b>12</b>
<b>13.7 ADEMPIMENTI D.LGS. 231/01 .....</b>	<b>13</b>
<b>14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....</b>	<b>13</b>



<b>15.COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI ELENCHI .....</b>	<b>13</b>
<b>16.FORO COMPETENTE .....</b>	<b>13</b>
<b>ALLEGATO A: REQUISITI E PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI.....</b>	<b>14</b>

## 1. ISTITUZIONE, SCOPO E DURATA DELL'ALBO FORNITORI

Con il presente Regolamento (di seguito, per brevità il "Regolamento") Acea SpA (di seguito "Acea", ovvero "Stazione appaltante") istituisce un Albo fornitori (di seguito anche "Albo") avente ad oggetto la costituzione di uno o più elenchi di fornitori, e disciplina i criteri e le modalità di selezione degli operatori cui affidare le prestazioni non soggette all'applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 e rientranti nel/nei GRUPPI MERCE di cui al successivo art. 4.

L'Albo ha lo scopo di inserire, in un elenco di imprese qualificate, eventualmente suddiviso in classi di importo/interpello, gli operatori economici che, in possesso dei requisiti necessari ad ottenere la qualificazione, abbiano interesse a partecipare a gare per appalti di lavori.

L' Albo potrà essere utilizzato da Acea S.p.A. e da ogni altra società controllata o partecipata dalla medesima, sia direttamente che indirettamente.

Le procedure di affidamento saranno condotte, in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento, da Acea in nome e per conto proprio ovvero a favore delle società del Gruppo.

L'Albo ha durata indeterminata.

Acea si riserva la facoltà di porre fine in tutto o in parte all'Albo dandone idonea pubblicità secondo quanto previsto dall'art. 13.1.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

### 2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- Codice Etico adottato da Acea;
- D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice Privacy);
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.Lgs. 81 del 2008 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro);
- Codice Civile.

### 2.2. DEFINIZIONI

**Albo Fornitori:** Albo istituito da Acea per affidamenti non soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. affidamenti privatistici).

**Candidato:** operatore economico che richiede l'iscrizione all'Elenco Fornitori Qualificati.

**Elenco Fornitori (Elenco):** elenco di operatori economici qualificati fra i quali selezionare i partecipanti per l'affidamento di prestazioni rientranti nel Gruppo Merce di riferimento.

**Fornitore Qualificato (Fornitore):** il soggetto che ottiene l'iscrizione all'Albo fornitori per un determinato Gruppo Merce.

**Gruppo Merce (GM):** raggruppamento omogeneo di beni, lavori o servizi da approvvigionare.

**Classe di interpello:** ulteriore partizione del Gruppo merce, definita in base alle caratteristiche tecniche dei beni/servizi oggetto di fornitura.

**Portale Partner:** piattaforma telematica di Vendor Manager di cui Acea si avvale per la qualifica dei fornitori

**Richiesta di Iscrizione (o Richiesta di Qualificazione):** è la richiesta da parte di un operatore economico di essere iscritto all'Albo Fornitori per un determinato Gruppo Merce.

### 3. SOGGETTI AMMESSI

L'Albo è destinato è destinato alle imprese individuali, alle società, agli operatori economici con sede legale in altri Stati membri dell'UE ed ai consorzi costituiti fra i soggetti di cui sopra, con esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese.

Lo stesso soggetto può presentare la Richiesta di iscrizione a titolo individuale e come componente di un consorzio.

È fatto divieto di presentare Richiesta di iscrizione come componente di più consorzi.

Il consorzio e le imprese che lo costituiscono possono essere qualificate nel medesimo Gruppo Merce.

Per la disciplina relativa alla partecipazione dei soggetti riuniti alle singole procedure di selezione si rinvia alle rispettive richieste di offerta.

### 4. GRUPPI MERCE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

#### 4.1 GRUPPI MERCE

Il presente Regolamento è valido per il Gruppo merce "Produzione di energia dal trattamento di RSU o Rifiuti speciali" – realizzazione di impianti per la produzione di energia dal trattamento di RSU o rifiuti speciali basati su processi di digestione anaerobica della frazione organica.

### 5. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ELENCO FORNITORI

Sarà istituito un Elenco Fornitori per ciascun Gruppo Merce e/o classe di importo/interpello.

Ciascun Elenco sarà composto dai Candidati che supereranno il procedimento di qualificazione.

L'ordine di iscrizione a ciascun Elenco sarà determinato in base alla data di accoglimento della richiesta di iscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 10.

### 6. MODALITÀ DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 3 del Regolamento, in possesso dei requisiti richiesti, dovrà presentare ad Acea apposita Richiesta di Iscrizione utilizzando il Portale Partner accessibile dal sito internet aziendale: **[www.acea.it](http://www.acea.it)** → **Fornitori** → **Qualificazione Fornitori**.

La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata mediante compilazione on line del "Questionario di categoria" dedicato al Gruppo Merce di interesse e recare in allegato la necessaria documentazione a corredo, secondo quanto previsto dal successivo art. 8.

Non verranno accettate richieste incomplete e/o generiche e/o mancanti dei dati relativi al referente del Candidato per il procedimento di qualificazione, in tal caso si applica il disposto del successivo art. 9, comma 2.

## 7. REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco Fornitori, il Candidato deve:

- acconsentire al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.);
- accettare i principi e le prescrizioni contenuti nel Codice Etico Acea; con la presentazione della Richiesta di Iscrizione il Candidato si impegna a tenere una condotta in linea con i principi ivi enunciati.
- (*per le sole società*) documentare l'attualità dell'iscrizione nel Registro delle Imprese (*per le sole società*) ed impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni sostanziali dell'assetto societario, dei soggetti che amministrano l'Impresa e dell'eventuale direttore tecnico, intervenute successivamente all'invio del certificato camerale o sua dichiarazione sostitutiva, conformemente al successivo art. 13.3.

Inoltre, il candidato dovrà documentare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dettagliati nell'**allegato A**.

## 8. DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6, al momento della compilazione del questionario di categoria, gli operatori dovranno produrre a corredo della Richiesta la documentazione descritta nell'Allegato A.

Parte della documentazione, come indicato all'interno del Questionario, dovrà essere redatta attraverso la compilazione dei moduli predisposti da Acea; tutta la documentazione dovrà essere timbrata e firmata dal legale rappresentante, scansionata in appositi file PDF e presentata on line.

Si fa presente che ai fini della sottomissione della propria candidatura è necessario l'utilizzo della firma digitale.

Laddove la documentazione sia prodotta e sottoscritta secondo modalità diverse da quelle previste, la stessa non sarà considerata valida ai fini dell'iscrizione all'Elenco.

Nel caso di soggetti provenienti da Stato UE o extra UE non residente in Italia, i requisiti richiesti nel presente Regolamento dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza. In tal caso, qualora nessun documento o certificato, tra quelli richiesti, sia rilasciato dallo Stato straniero di provenienza del soggetto stesso, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, ove non sia prevista una dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata

conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

## **9. ESAME DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI**

Le Richieste di Iscrizione saranno esaminate secondo l'ordine progressivo di ricezione delle medesime debitamente corredate da tutta la documentazione di cui al precedente art. 8 (sottomissione a Portale della Richiesta).

Qualora la documentazione presentata sia incompleta o errata, Acea procederà a **restituire la pratica al candidato**, invitandolo a presentare una nuova Richiesta, completa della documentazione mancante o non corretta.

Acea si riserva altresì di richiedere **integrazioni documentali e/o chiarimenti** al candidato prima di procedere ai sensi di quanto disposto dai successivi articoli 10.1 e 10.2.

Il procedimento di iscrizione dei candidati si concluderà, salvo diverso termine richiesto dal procedimento, entro **90 giorni** dalla sottomissione a portale della Richiesta di Qualificazione, o dall'ultimo adempimento del Candidato con il quale è stata perfezionata, ovvero integrata, la Richiesta di Iscrizione.

## **10. ESITO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE**

### **10.1 ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE - PROVVEDIMENTO DI QUALIFICA DEL CANDIDATO**

Qualora il candidato abbia dimostrato di possedere i requisiti necessari per superare il procedimento di qualificazione, la Richiesta di qualificazione verrà ACCOLTA.

Acea S.p.A. può chiudere il procedimento di Qualifica anche mediante accoglimento parziale della domanda, ossia attribuendo la qualificazione per un numero di classi di interpello inferiore a quelle richieste, precisandone al candidato le motivazioni.

Il provvedimento di QUALIFICA sarà comunicato al Candidato entro 15 giorni dalla decisione, mediante il Portale Partner di Acea.

L'accoglimento parziale della domanda non precluderà la possibilità di presentare una nuova Richiesta di qualificazione per una diversa classe di interpello.

### **10.2 NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE - PROVVEDIMENTO DI NON QUALIFICA DEL CANDIDATO**

Qualora il Candidato non abbia dimostrato di possedere i requisiti necessari per superare il procedimento di qualificazione, la Richiesta di qualificazione NON verrà ACCOLTA.

Il provvedimento di NON QUALIFICA, adeguatamente motivato, sarà comunicato al Candidato entro 15 giorni dalla decisione, mediante il Portale Partner di Acea.

Il non accoglimento della domanda non precluderà la possibilità di presentare una nuova Richiesta di qualificazione.

## 11. GESTIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE

Alle selezioni verranno invitati tutti i soggetti iscritti nell'Elenco al momento dell'indizione.

In ogni caso, Acea si riserva di richiedere, ai fini della partecipazione ad una singola selezione, il possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento, commisurati al valore ed alla complessità dell'incarico da affidare.

Le modalità di affidamento di ogni singola selezione saranno di volta in volta indicate nei documenti di indizione della medesima.

Acea si riserva altresì la facoltà di procedere, anche nel periodo di vigenza dell'Albo, a selezionare appaltatori al di fuori dell'Albo medesimo.

## 12. GESTIONE DELL'ELENCO FORNITORI

### 12.1 DURATA, INCREMENTO E RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE

L'Elenco di cui al presente Regolamento sarà aggiornato costantemente al completamento di ogni nuova iscrizione.

La **durata** di ciascuna qualificazione è **triennale** e decorre dalla data di approvazione a Portale dell'istanza di qualificazione. E' fatto salvo quanto disposto all'art. 12.3 e 12.4 in merito alle ipotesi di sospensione o cancellazione dall'Elenco.

**Prima dello scadere del triennio** il Fornitore qualificato che intenda rinnovare la propria iscrizione all'Elenco Fornitori sarà tenuto a presentare una **nuova Richiesta di iscrizione (Richiesta di Rinnovo)** mediante il Portale Partner, a seguito della quale verrà avviato un nuovo procedimento di qualificazione ai sensi del presente Regolamento.

Ai fini di una corretta presentazione della richiesta di Rinnovo, si avverte che:

- eventuali richieste sottomesse prima di 180 gg dalla data della scadenza non saranno esaminate;
- qualora la richiesta sia sottomessa meno di 90 giorni prima dello scadere della precedente iscrizione, non è assicurato il mantenimento dello stato di Fornitore Qualificato senza soluzione di continuità.

Acea potrà avviare un processo di aggiornamento dello stato di qualifica di tutti gli operatori economici iscritti all'Elenco ogni qual volta lo riterrà opportuno, mediante apposita comunicazione agli interessati.

### 12.2 VERIFICA E SORVEGLIANZA DEI REQUISITI

Acea si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento la produzione di ogni opportuna documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Il **controllo in merito all'esistenza e/o permanenza dei requisiti dichiarati** per l'ammissione all'Elenco avverrà a **campione** o in caso di **fondato dubbio** secondo le previsioni di cui alle disposizioni del DPR n. 445/2000. Il positivo esito di dette verifiche costituisce condizione necessaria per l'ammissione o la permanenza del Candidato/Fornitore Qualificato nell'Elenco.

La verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale avverrà in ogni caso in occasione di ciascun affidamento effettuato in applicazione dell'Albo Fornitori.

La verifica dei requisiti di ordine speciale previsti per l'iscrizione all'Elenco avverrà in sede di iscrizione del candidato al medesimo. La permanenza dei suddetti requisiti potrà essere verificata in qualsiasi ulteriore momento.

Al fine di accertare la veridicità delle informazioni presentate, Acea si riserva altresì la possibilità di accedere nelle sedi/stabilimenti per effettuare delle ispezioni amministrative e/operative.

La sorveglianza, effettuata sui soggetti iscritti all'Elenco Fornitori, ha lo scopo di tenere sotto controllo, nel tempo, la loro affidabilità sia tecnica, che amministrativa.

La mancata disponibilità a consentire l'accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti da parte del Candidato in sede di iscrizione comporterà il non accoglimento della Richiesta di Iscrizione.

La mancata disponibilità a consentire l'accesso da parte del Fornitore qualificato, senza giustificato motivo, potrà costituire motivo di sospensione dall'Elenco.

Si avverte che il riscontro del mancato possesso di anche uno solo dei requisiti dichiarati, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante mendace, oltre alle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci dalla normativa pro tempore vigente, costituiscono motivo di sospensione e/o cancellazione dall'Elenco, secondo quanto indicato agli artt. art. 12.3 e 12.4.

### 12.3 SOSPENSIONE DALL'ELENCO

Acea si riserva di **sospendere** il Fornitore Qualificato dall'Elenco, con provvedimento motivato, nei casi di:

- a) mancato riscontro o perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione o la permanenza nell'elenco;
- b) perdita dell'affidabilità del Fornitore Qualificato, qualora quest'ultimo si trovi in circostanze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - rinuncia all'affidamento o alla stipula del contratto senza giustificato motivo;
  - mancato rispetto degli eventuali impegni assunti all'atto della partecipazione alla singola selezione a seguito di formale nota di richiamo inviata da Acea;
  - abbandono dell'appalto dopo il perfezionamento del contratto senza giustificato motivo;
  - grave inadempimento contrattuale accertato nei confronti di Acea o di altre società del Gruppo;
  - grave negligenza accertata nei confronti di Acea o di altre società del Gruppo;
  - contenzioso conclusosi a favore di Acea;
  - condotta non in linea con i principi del Codice Etico Acea;
  - accertamento di "collegamento sostanziale" tra due o più imprese partecipanti alla medesima selezione;
  - mancate comunicazioni degli eventi di cui all'art 13.3.

Il provvedimento di sospensione dall'Elenco interesserà – salvo diversa previsione contenuta nello stesso - tutti i Gruppi Merce di cui all'art. 4 del presente Regolamento e specificherà il periodo di sospensione comminato, che potrà variare da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi.

La sospensione comporta il mancato affidamento di contratti in applicazione del Regolamento per tutta la durata della sospensione. Il provvedimento specificherà se la sospensione comporterà anche la mancata stipula di contratti in corso di perfezionamento.

Inoltre, qualora la sospensione venga irrogata nei confronti di soggetto con il quale sono già attivi dei rapporti, Acea si riserva la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell'incarico, o la risoluzione del contratto.

Allo scadere del periodo di sospensione il Fornitore Qualificato sarà automaticamente riammesso all'Elenco.

#### **12.4 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

Acea si riserva di procedere alla **cancellazione** del Fornitore qualificato dall'Elenco, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) riscontro della non veridicità delle dichiarazioni presentate per l'iscrizione all'Elenco;
- b) definitivo accertamento dell'insussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco o perdita degli stessi;
- c) reiterate inosservanze già censurate con precedenti provvedimenti di sospensione, anche se aventi ad oggetto diverse fattispecie;
- d) istanza scritta del soggetto interessato.

Il provvedimento di cancellazione interesserà – salvo diversa previsione contenuta nello stesso - tutti i Gruppi Merce di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'operatore economico destinatario di un provvedimento di cancellazione dall'Elenco potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione non prima di 12 mesi dall'irrogazione del provvedimento.

### **13. PRESCRIZIONI ULTERIORI**

#### **13.1 PUBBLICAZIONE**

L'avviso per l'istituzione del presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale [www.acea.it](http://www.acea.it) – sezione fornitori.

#### **13.2 RESPONSABILITÀ DEL CANDIDATO**

Il soggetto richiedente la qualificazione si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di buona fede durante l'intera fase del Procedimento di qualifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1337 del Codice Civile italiano.

### **13.3 MODIFICHE SOCIETARIE DELL'OPERATORE ECONOMICO E/O VARIAZIONI O PERDITA DEI REQUISITI DICHIARATI**

Il Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'evento, eventuali variazioni sostanziali dell'assetto societario, dei soggetti che amministrano l'Impresa e dell'eventuale direttore tecnico, intervenute successivamente all'invio del certificato camerale (o sua dichiarazione sostitutiva), producendo documentazione attestante le modifiche intervenute.

Il Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'evento, la cessione, l'affitto di azienda o di un ramo di essa, ovvero la trasformazione, fusione o scissione della società, producendo la documentazione attestante le modifiche intervenute.

Il Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'evento, eventuali variazioni e/o perdita dei requisiti dichiarati per l'iscrizione all'Elenco, producendo la documentazione attestante le modifiche intervenute.

Acea si riserva, in tali casi, di verificare l'attuale sussistenza dei requisiti in capo al Fornitore Qualificato e di valutare la sua permanenza nell'Elenco.

Qualora, all'esito di tale procedimento, Acea accerti la perdita di uno o più requisiti, potrà disporre la modifica della qualificazione per uno o più gruppi merce, o la cancellazione del Fornitore Qualificato dall'elenco.

La mancata comunicazione degli eventi sopra indicati da parte del Fornitore Qualificato potrà comportare la sospensione dall'Elenco.

L'operatore economico che subentra quale cessionario, affittuario ovvero risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione è tenuto a presentare una nuova Richiesta di Iscrizione.

### **13.4 COMUNICAZIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE**

Le comunicazioni in merito al procedimento di qualificazione fra i Candidati, i Fornitori Qualificati ed Acea, quando non sia altrimenti stabilito nel Regolamento, avverranno via mail all'indirizzo [sistemi.qualificazione@pec.aceaspa.it](mailto:sistemi.qualificazione@pec.aceaspa.it), o a mezzo fax al n. 06.5799.4728, ovvero mediante il proprio portale partner.

Acea si riserva di inviare comunicazioni aventi carattere non ufficiale anche attraverso l'indirizzo [sistemi.qualificazione@aceaspa.it](mailto:sistemi.qualificazione@aceaspa.it).

L'invio di comunicazioni mediante il portale partner di Acea, mediante la suddetta casella di posta certificata (PEC) ed il report della comunicazione a mezzo fax hanno piena efficacia probatoria del momento temporale in cui detta comunicazione è stata effettuata. Peraltro, Acea si riserva la facoltà di effettuare ogni comunicazione anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna diretta accompagnata da ricevuta. La medesima facoltà è concessa ai concorrenti ed alle imprese iscritte, previa anticipazione via fax o mail.

### **13.5 MODIFICHE E REVISIONI DEL REGOLAMENTO**

Acea si riserva la facoltà di apportare modifiche al Regolamento, ovvero di procedere ad una revisione dello stesso in ogni momento.

Di tali eventuali variazioni sarà data idonea pubblicità; in ogni caso, esse saranno debitamente comunicate a tutti i Candidati e/o Fornitori secondo le modalità di cui al precedente art.13.4.

### **13.6 TRATTAMENTO DEI DATI**

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 13 del Codice Privacy, si precisa che il Titolare del trattamento dei dati è Acea che utilizza i dati personali, anche giudiziari, con l'ausilio di supporti cartacei o di mezzi elettronici, secondo i principi e le modalità volti ad assicurare la sicurezza degli stessi.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Funzione Acquisti e Logistica di Acea S.p.A., domiciliato presso gli uffici della sede legale della società.

Si informa che il trattamento dei dati raccolti dal Titolare è finalizzato unicamente all'espletamento del procedimento di qualificazione cui si riferisce la presente informativa, nonché alle attività ad esso correlate e conseguenti, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: tenuta degli elenchi; espletamento gare o confronti concorrenziali e successiva connessa verifica di dichiarazioni rese; stipulazione ed esecuzione di contratti; esecuzione obblighi di legge; esecuzione modalità di pagamento convenute; controllo sui pagamenti e azioni conseguenti; esigenze operative, gestionali e statistiche.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per l'iscrizione al presente Albo Fornitori Acea; pertanto, la loro mancata indicazione potrebbe comportare l'impossibilità per Acea di prendere in considerazione la candidatura presentata e di effettuare la relativa istruttoria.

Anche il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali e/o giudiziari i collaboratori ovvero gli operatori di Acea designati/individuati, di volta in volta, quali responsabili ovvero incaricati del trattamento.

Una lista aggiornata di tali soggetti è a disposizione del Fornitore che può prenderne visione mediante richiesta scritta al Responsabile del trattamento, all'indirizzo P. Le Ostiense n. 2 - 00153, Roma, o fax 06.5799.4738, o mail a sistemi.qualificazione@pec.aceaspa.it

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti, previa designazione in qualità di responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione, da:

- Portale partner di Acea per l'espletamento delle gare on-line;
- Società di recupero crediti;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte e meglio dettagliate nella richiesta d'offerta;
- Altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- Consulenti incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziale e/o stragiudiziale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del Codice Privacy. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Responsabile del Trattamento.

### **13.7 ADEMPIMENTI D.LGS. 231/01**

Acea ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01. Nel caso in cui il Fornitore, durante la vigenza del Regolamento, sia condannato per il compimento di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo in questione, la circostanza, oltre a costituire motivo di sospensione dall'Elenco, potrà comportare la facoltà per Acea e/o la società committente dalla medesima direttamente e/o indirettamente controllata di risolvere eventuali contratti affidati nell'ambito del presente Albo.

Qualora l'Impresa sia a sua volta soggetta alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, la stessa è tenuta a porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

### **14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Le iscrizioni all'Albo fornitori si apriranno contestualmente alla pubblicazione del presente Regolamento.

### **15. COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI ELENCHI**

Il Regolamento è approvato e gestito dalla Funzione Acquisiti e Logistica di Acea S.p.A..

La Funzione Acquisiti e Logistica di Acea S.p.A. provvederà altresì alla formazione ed alla gestione dell'Elenco, in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.

### **16. FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia relativa alla efficacia, alla interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.



## ALLEGATO A: REQUISITI E PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

<b>Categoria merceologica:</b>	EPC e/o installazioni multisettoriali		
<b>Gruppo Merce :</b>	<b>Produzione di energia dal trattamento di RSU o Rifiuti Speciali</b>		
<b>Tipologia:</b>	Lavori		
<b>Tipologia requisiti</b>		<b>DOCUMENTAZIONE A COMPROVA</b>	
<b>Requisiti di ordine morale per iscrizione Albo</b>	1.01	Presenza visione ed accettazione del Regolamento Albo Fornitori	inserimento testo a sistema
	1.02	Autorizzazione al trattamento dei dati personali	inserimento testo a sistema
	1.03	Accettazione del Codice Etico Acea disponibile al sito <a href="http://www.aceaspa.it">www.aceaspa.it</a>	inserimento testo a sistema
	1.04	Requisiti di ordine generale richiesti da ACEA	autocertificazione (modello Acea)
	1.05	Rispetto normativa antimafia	Autocertificazione antimafia
<b>Requisiti di ordine speciale per iscrizione Albo</b>	1.06	Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale in corso di validità, rilasciata in conformità alla ISO 9001:2008	copia conforme certificazione in corso di validità
	1.07	Aver realizzato, nei dieci anni antecedenti alla presentazione della richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori, almeno un impianto di produzione di energia dal trattamento di RSU o Rifiuti Speciali, con potenzialità non inferiore a 35.000 ton/anno, basato su un processo di digestione anaerobica della frazione organica, in qualità di impresa singola o di mandataria di associazione temporanea di imprese con quota non inferiore al 40%. Per l'anno 2016 il decennio utile è 2006-2015, durante tale periodo deve essere stata attestata la fine lavori, ovvero l'inizio dell'esercizio provvisorio o definitivo.	Dichiarazione sostitutiva redatta su modello ACEA attestante il possesso del requisito, con indicazione di: committente; descrizione sintetica impianto realizzato; luogo di esecuzione; data inizio e fine lavori; potenzialità (ton/anno).
<b>Disponibilità visite ispettive</b>	1.08	Disponibilità alle visite ispettive nelle sedi amministrative per la verifica veridicità /adeguatezza della documentazione presentata e/o nelle sedi operative/magazzini dei prodotti	inserimento testo a sistema
	1.09	Disponibilità all'eventuale verifica nelle sedi operative/magazzini dei prodotti (es. sicurezza, qualità, processi produttivi....)	inserimento testo a sistema